

Accordo quadro per l'erogazione del servizio di radio taxi

CIG: ...

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze in via Duca d'Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA n. 05468660484, in persona del suo Direttore, il signor Francesco Palumbo - nato a Roma il 3 agosto 1966, codice fiscale PLMFNC66M03H501V - domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima, di seguito denominata per brevità anche soltanto "**Committente**" o "**FST**";

E

SO.CO.TA. Società cooperativa tassisti, con sede legale a Firenze in via Valdinievole n. 44/C, codice fiscale e partita IVA n. 00848140489, nella persona del Legale rappresentante [omissis] di seguito denominata anche soltanto "**SOCOTA**" o "**Affidataria**" o "**Società**";

congiuntamente indicate anche solo come "**Parti**";

Convengono quanto segue

Art. 1 – RUP e Direttore dell'esecuzione del contratto presso la Committente

1. Presso la Committente, la Responsabile della Segreteria generale di FST, Donatella Aguglia (recapito e-mail: d.aguglia@fst.it) riveste il ruolo di RUP - ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche soltanto "**Codice**") - Riveste il ruolo di Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la Committente, Vanni Coppola (recapito e-mail: v.coppola@fst.it). (nel prosieguo, anche soltanto "**DEC**").
2. Responsabile della fase procedimentale dell'affidamento del presente contratto è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare di FST.

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo quadro

1. Il presente Accordo quadro (di seguito anche AQ) ha per oggetto la disciplina delle procedure di richiesta di erogazione dei servizi taxi (radio taxi), ripartiti ordinatamente per codici afferenti ad Aree e Progetti della Committente, e di emissione e saldo delle fatture per i corrispettivi maturati dall'Affidataria con l'esecuzione dei medesimi servizi richiesti.
2. Le singole richieste di erogazione dei servizi che la Committente intenda rivolgere all'Affidataria sono mediate da un applicativo informatico, denominato *Globix*, fornito gratuitamente dall'Affidataria medesima. Le caratteristiche tecniche e le modalità di utilizzo dell'applicativo *Globix* sono descritte nel **Manuale utente** allegato al presente Accordo quadro (**Allegato A**).
3. La Committente dispone di 37 (trentasette) *utenze registrate* sull'applicativo *Globix*. Ciascuna utenza è associata a una singola Area o a un singolo Progetto della Committente. Le singole utenze hanno autonoma facoltà di richiedere l'erogazione dei servizi oggetto del presente Accordo quadro. Alle singole utenze (e, di conseguenza, alle corrispondenti Aree e Progetti) sono imputati distintamente i costi dei servizi richiesti ed erogati. La Committente può chiedere all'Affidataria di diminuire o accrescere il numero delle proprie utenze registrate.
4. Le utenze di cui dispone la Committente sono riportate nell'elenco contenuto nella **Scheda utenze** allegata al presente Accordo quadro (**Allegato B**): in essa sono indicati - per ciascun Codice commessa utilizzato dalla Committente - il rispettivo *Codice cliente* assegnato dall'Affidataria e il codice *User* e la *password* da impiegarsi per l'autenticazione sull'applicativo *Globix* e il conseguente suo utilizzo per la richiesta e prenotazione dei servizi taxi.

Art. 3 – Ammontare dell'Accordo quadro e dettaglio dei costi del servizio

1. L'ammontare del presente Accordo quadro è di **€ 70.000,00 (euro settantamila/00) oltre IVA**. Di tale ammontare sarà corrisposto alla Società affidataria il solo importo maturato quale corrispettivo per quei soli servizi richiesti da questa Committente ed erogati dalla Società stessa, in esecuzione dell'Accordo quadro medesimo.
2. Il corrispettivo dei servizi erogati è computato in funzione del tempo (durata del servizio, *id est* della "corsa") e della particolare tariffa applicata. L'applicazione della tariffa dipende dall'orario in cui è effettuata la corsa e dal giorno (feriale o festivo); *tariffe predeterminate* sono applicate a *percorsi prestabiliti* indicati dall'Affidataria. Il prospetto delle tariffe e l'elenco dei percorsi prestabiliti sono contenuti nel **Tariffario** allegato al presente Accordo quadro (**Allegato C**).

Art. 4 - Durata e opzioni

1. Il presente Accordo quadro conserva la propria efficacia per una **durata di 48 (quarantotto) mesi** decorrenti dalla data dell'ultima delle sottoscrizioni apposte da ciascuna delle Parti sul presente documento. Alternativamente, l'Accordo quadro si risolverà *ope legis*, prima del termine temporale come sopra calcolato, all'esaurirsi dell'ammontare dell'Accordo quadro medesimo indicato all'**Art. 3**. Diversamente ancora, infine, per unilaterale volontà della Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 del Codice.
2. L'esercizio del recesso da parte di FST è disciplinato dalle previsioni contenute nell'articolo 123 del Codice. È fatto divieto all'Affidataria di recedere dal presente Accordo quadro.
3. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.
4. Qualora in corso di svolgimento del servizio si rendesse necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Committente potrebbe imporre all'Affidataria l'esecuzione con conseguente, proporzionale incremento del corrispettivo, alle condizioni previste nella presente scrittura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 120, comma 9 del Codice.
5. Ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'accordo quadro è pari a € 84.000,00 (euro ottanta quattromila/00) oltre IVA.

Art. 5 – Revisione prezzi

1. A partire dal tredicesimo mese di esecuzione del Contratto, l'Affidataria può richiedere e la Committente può disporre che i prezzi siano aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura pari alla differenza (espressa in valore percentuale) tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese e anno di sottoscrizione del contratto.
2. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo originario, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa in relazione alla parte eccedente il 5% (cinque per cento).
3. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 6 – Responsabilità derivanti dall'esecuzione dell'Accordo quadro e penali per disservizi

1. Nel caso in cui La Committente riscontri un malfunzionamento durevole e continuativo per un periodo superiore a 6 (sei) ore dell'applicativo *Globix* che impedisca una tempestiva e utile richiesta del servizio può contestare per iscritto all'Affidataria tale malfunzionamento all'indirizzo **pec@pec.socota.it**. Quando l'Affidataria non risponda alla contestazione o il disservizio non sia comunque risolto nelle 24 (ventiquattro) ore successive decorrenti dalla formale contestazione scritta, la Committente è legittimata ad applicare, per ogni giorno intero di mancato funzionamento dell'applicativo, una penale di importo compreso tra lo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) e l'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) del valore netto del presente Accordo quadro.
2. L'applicazione della penale sopra descritta nell'ammontare fa salva ogni possibile richiesta risarcitoria formulata dalla Committente per il maggior danno eventualmente prodotto dalla mancata funzionalità dell'applicativo e dall'oggettiva impossibilità di usufruire del servizio taxi.
3. Le penali, determinate d'ufficio dalla Committente, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme dovute da FST alla Società stessa in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che ne hanno dato origine.
4. Nel caso di indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata del Personale della Società, nel corso dell'esecuzione del presente Accordo quadro, FST contesterà per iscritto tale condotta morosa, richiedendo di fornire adeguate giustificazioni nel termine di 24 (ventiquattro) ore dal ricevimento della comunicazione scritta da parte di FST. Si applicherà anche in questo caso la penale nelle misure più sopra descritte. Il computo giornaliero della penalità applicabile avrà decorso a partire dalle 24 (ventiquattro) ore successive alla ricezione, da parte dell'Affidataria, della contestazione.
5. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l'inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto - procederà a inviare una formale diffida alla Società, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell'art. 122 comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, assegnando alla stessa un congruo termine per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.
6. Qualora l'ammontare cumulativo delle penali applicate alla Società, complessivamente considerate, raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'Accordo quadro,

la Società medesima sarà ritenuta gravemente inadempiente e la Committente potrà presentare la domanda per la risoluzione del Contratto, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

7. In ogni caso è fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno e sono e restano a carico della Società tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.

8. L'applicazione delle penali e delle altre sanzioni contrattuali non solleva l'Affidataria dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

9. In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere immediatamente e automaticamente tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell'applicazione di penali o altre sanzioni, anche nel caso in cui l'Impresa le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all'eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.

Art. 7 – Modalità di fatturazione

1. Per l'emissione delle fatture e il relativo saldo l'Affidataria e la Committente rispettivamente osservano le modalità di seguito esposte:

- Fondazione Sistema Toscana è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica. L'Affidataria deve trasmettere le proprie fatture tramite canale telematico, usando il **codice univoco M5UXCR1**. L'Affidataria deve altresì trasmettere una "copia di cortesia" delle medesime fatture in formato pdf esclusivamente alla RUP, Donatella Aguglia (d.aguglia@fst.it) e all'Amministrazione (amministrazione@fst.it);
- Fondazione Sistema Toscana non è soggetta agli obblighi – né ai relativi adempimenti – inerenti allo *split payment*;
- L'Affidataria deve intestare le fatture a:
Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
Partita IVA e codice fiscale 05468660484
- L'emissione delle fatture avrà cadenza mensile e seguirà la ripartizione delle utenze registrate sull'applicativo Globix (associate alle distinte Aree e Progetti della Committente e ai relativi codici commessa e CIG). L'importo di ciascuna fattura dipenderà esclusivamente dal numero delle corse richieste ed effettuate per e da quell'utenza registrata e dal costo delle medesime;
- Tutte le fatture dovranno riportare nel campo descrittivo i seguenti dati e oggetto:
Servizio di radio taxi
CIG dell'utenza registrata: * _____
CIG dell'Accordo quadro: ...
Codice commessa associato all'utenza registrata: * _____
CUP (ove presente): * _____
***Associati all'utenza registrata**
- Il saldo del corrispettivo avverrà, previa verifica della regolarità contributiva dell'Affidataria da parte di FST presso i competenti Enti previdenziali, entro 30 gg d.f.f.m.

Art. 8 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, l'Affidataria ha indicato il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi al versamento del corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto corrente dedicato. Il CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza alla procedura per l'affidamento del presente accordo quadro è:

2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 9 - Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali nell'esecuzione dell'Accordo quadro e obblighi dell'Affidataria

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto, l'Affidataria si impegna altresì ad adottare le necessarie misure di sicurezza e ogni misura idonea a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla legge sulla privacy e per l'effetto manleva la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse subire in relazione a pretese fatte valere al riguardo da chicchessia.
2. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, Fondazione Sistema Toscana in qualità di Responsabile del trattamento sulla base degli Accordi di Data Protection tra Regione Toscana (Titolare del trattamento) e Fondazione Sistema Toscana (Responsabile del Trattamento), nomina la **SO.CO.TA. Società cooperativa tassisti** Sub Responsabile del trattamento. Tale nomina ha validità per il tempo necessario a eseguire i servizi affidatigli in esecuzione del presente accordo quadro e si considera revocata al completamento dell'erogazione dei servizi medesimi e, in ogni caso, qualora venga comunque meno il rapporto con il Responsabile.
3. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente Contratto.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Sub-Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Sub-Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.
5. Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento l'Affidataria può ricorrere a nominare un altro sub-Responsabile solo dietro espresso consenso del Responsabile del trattamento. Qualora il sub-Responsabile nominato dall'Affidataria ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'Affidataria conserva nei confronti di FST l'intera responsabilità.
6. Il sub-Responsabile deve assistere il Responsabile del Trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il sub-Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Responsabile, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
7. Il sub-Responsabile deve comunicare al Responsabile il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Affidataria/sub-Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati di FST. Al termine dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro, il Sub-Responsabile su richiesta del Responsabile si impegna a:
 - restituire al Responsabile del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
 - distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
8. Il sub-Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008 e ss. mm. e ii. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
9. Nel caso in cui il Sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Responsabile oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Responsabile potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 11 - Obbligo di rispettare il Codice Etico e i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.Lgs. 231/01). Manleva

1. L'Affidataria è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., munito dei relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L'Affidataria dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.
2. L'Affidataria aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L'Affidataria si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L'Affidataria manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del D.Lgs. 231/01 da parte della stessa Affidatario o dei suoi collaboratori, se vi sono.

Art. 12 – Clausola risolutiva espressa

1. Qualora l'Affidataria o i suoi collaboratori, se vi sono, violino i precetti citati nell'articolo precedente, e/o qualora l'Affidataria o i suoi collaboratori commettano uno dei reati indicati dal d.Lgs. 231/2001, FST può risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o *patiendi*.
2. Il presente contratto si intende altresì risolto nel caso in cui dai controlli svolti dalla Committente, l'Affidataria risulti incorrere in una delle “cause di esclusione” descritte dagli articoli 94 e ss. del Codice.

Art. 13 - Oneri tributari e spese contrattuali

1. I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro, e al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, per l'imposta di bollo.
2. L'IVA è a carico di FST.
3. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di bollo, di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidataria.

Art. 14 – Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 50/2016, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2008, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

Per **SO.CO.TA. Società cooperativa tassisti**
Il legale rappresentante

Per **Fondazione Sistema Toscana**
Il Direttore
Francesco Palumbo